



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Attività Produttive
N. 372 DEL 11/08/2025

OGGETTO: DIVIETI E LIMITAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DURANTE LE FESTIVITA' DI FERRAGOSTO 2025

PREMESSO CHE

- Il Decreto–Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*», nell'ambito delle misure e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza urbana, la vivibilità dei territori e il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), nel testo aggiornato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. Tale potere può essere esercitato anche per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, intervenendo, tra l'altro, sugli orari di vendita (anche per asporto) e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- L'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito della disciplina europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, ha liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Al comma 2 ha tuttavia ribadito, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente — incluso l'ambiente urbano — e dei beni culturali;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

- La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (*Direttiva Bolkestein*) riconosce, tra i motivi di interesse generale che possono limitare l'accesso e l'esercizio delle attività di servizio, quelli individuati dalla Corte di Giustizia dell'UE, quali ordine pubblico, sicurezza pubblica, incolumità pubblica, tutela dell'ambiente (incluso quello urbano), mantenimento dell'ordine sociale e sicurezza stradale, consentendo alle autorità amministrative di imporre restrizioni necessarie, proporzionate e non discriminatorie;
- L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana stabilisce che la libertà di iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha affermato che non sussiste violazione dell'art. 41 della Costituzione quando i limiti all'iniziativa economica privata sono posti per tutelare l'utilità sociale;
- Con Ordinanza Sindacale n. 191 del 17/04/2025 è stato istituito il divieto di balneazione in determinati tratti della litoranea del Comune di Termini Imerese;
- Con Ordinanza Sindacale n. 333 del 15/07/2025 sono stati regolamentati gli orari per le attività di intrattenimento dei pubblici esercizi;

CONSIDERATO CHE nel periodo di Ferragosto, in particolare nella notte tra il 14 e il 15 agosto, le spiagge del litorale di Termini Imerese vengono frequentate da un numero elevato di persone, tra cui è diffusa la consuetudine di accendere falò in violazione dell'art. 3, punto 6, del D.D.G. dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 1° giugno 2007;

ATTESO CHE negli anni precedenti si è consolidata la pratica di accampamenti con tende e falò, con conseguente abbandono di rifiuti, determinando problematiche di ordine pubblico e igienico-sanitarie;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE sono stati segnalati episodi riconducibili alla cosiddetta "malamovida", con condotte lesive del decoro, della tranquillità, della salute e della sicurezza pubblica, quali risse, schiamazzi, disturbo della quiete, emissioni sonore moleste che compromettono la libera fruizione degli spazi pubblici e la vivibilità urbana;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

RITENUTO CHE sia necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente per prevenire e contrastare situazioni di rischio, tutelando decoro, salute, ambiente, tranquillità e vivibilità urbana;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 241/1990, il presente provvedimento rientra tra le attività dirette all'emanazione di atti normativi e amministrativi generali, cui non si applicano gli articoli 7 e seguenti della medesima legge;

P.Q.M.

ORDINA

Fermi restando i divieti già previsti dal D.D.G. del Dipartimento Regione Sicilia del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 1° giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, che vietano diverse attività (tra cui accensione di falò e bivacco) su tutte le spiagge e strutture balneari dei Comuni costieri, **si dispone** che, dalle ore 08:00 del 13 agosto 2025 alle ore 08:00 del 16 agosto 2025, su tutte le spiagge, strutture balneari e litorale marino del territorio comunale:

1. **È vietato** trasportare, manualmente o con qualsiasi mezzo, e comunque utilizzare, legna o altro materiale destinato all'accensione di fuochi, al bivacco o allo stazionamento prolungato, compresi tende, tendaggi, gazebo, pedane e strutture temporanee analoghe. È altresì vietato introdurre impianti di amplificazione musicale;
2. **È vietato** introdurre bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro all'interno delle spiagge di Termini Imerese;
3. **È vietata** la vendita, da parte di titolari di pubblici esercizi e di attività autorizzate alla vendita e somministrazione in area pubblica sul litorale di Termini Imerese, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro, anche per asporto, dalle ore 18:00 del 14 agosto 2025 alle ore 20:00 del 15 agosto 2025.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Palermo, al Sig. Questore di Palermo, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e dell'ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese.

AVVERTE



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

- che l'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
- altresì, potrà essere prevista la confisca delle attrezzature utilizzate dai trasgressori, con le modalità previste dall'articolo 20 della L. 689/81;

I N F O R M A

che del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

R E N D E N O T O C H E

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) **giurisdizionale** al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L. 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) **straordinario** al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/1/1971, n. 1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Comm. Riccardo Mantia

Il Sindaco
TERRANOVA MARIA / Namirial
S.p.A./02046570426